COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

DETERMINAZIONE N. 9 - REG. GEN. 36 DEL 02-02-2017

Ufficio: OPERE PUBBLICHE E DEMANIO

OGGETTO: OGGETTO: CONCESSIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO E LA SOCIETA' GALATA SPA PER IL MANTENIMENTO SU TERRENO SITO IN AMBROGIO - VIA SAN CARLO, DI APPARATI DI TELEFONIA" APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Copparo è proprietario di una porzione di terreno sita in Ambrogio in via San Carlo, catastalmente censita al foglio 76, Mapp. 198/parte -388/parte
- il Comune di Copparo in data 16/11/2006 ha sottoscritto apposita convenzione, Rep 14648, con Wind telecomunicazioni S.p.a per la concessione di una una porzione di terreno (il tutto nel seguito “l’immobile”), sito nel Comune di Copparo (FE) catastalmente censito al NCEU del Comune di Copparo, Foglio 76, Mapp. 198/parte -388/parte, per l’installazione di apparati di telecomunicazioni per la durata di anni 6 (sei), e cioè sino al 15/11/2012;
- sulla porzione di immobile in concessione Wind Telecomunicazioni S.p.a, ha realizzato e mantiene in esercizio, una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, per la diffusione di segnali radio.

VISTA la nota in data 24.02.2015, con cui WIND Telecomunicazioni S.p.A comunicava il trasferimento a Galata S.p.A. con sede a Roma, Via Carlo Veneziani 58, del ramo d’azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete, comprensivo della Convenzione Rep 14648 del 16/11/2006. Il trasferimento è avvenuto il 18/02/2015, mediante conferimento con atto a rogito del Dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma, (Rep. 49870 – Racc. 24634).

DATO ATTO che la convenzione Rep 14648, del 16/11/2006, scaduta in data 15/11/2012 si è prorogata sino all'anno in corso, in quanto i patti e le condizioni in essa contenuti sono stati rispettati da Wind Telecomunicazioni S.p.a e da Galata S.p.a a far data dal 18/02/2015, che hanno versato regolarmente i canoni di concessione dovuti, a tutto il 9.02.2017;

VISTA la comunicazione alla Giunta, a firma del Responsabile del Settore Tecnico ing. Francesca Trazzi, n.11 del 11.01.2017;

CONSIDERATO

- che il Comune di Copparo e Galata S.p.a hanno concordato di rivedere i patti e le condizioni contenute nella citata convenzione Rep 14648, del 16/11/2006
- che il Comune di Copparo e Galata S.p.a stanno addivenendo alla sottoscrizione di una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti per la concessione della porzione di terreno, sito nel Comune di Copparo (FE) catastalmente censito al NCT del Comune di Copparo, Foglio 76, Mapp. 198/parte -388/parte, e che il nuovo contratto avrà decorso dal 01.02.2017;

Visto l'allegato schema di atto di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto da sottoscriversi tra il Comune di Copparo e la Società Galata S.p.a con sede a Roma, Via Carlo Veneziani 56L, Partita I.V.A. n. 13264231005, per la concessione dell' area comunale sita in Ambrogio via San Carlo, catastalmente censito al NCT del Comune di Copparo, Foglio 76, Mapp. 198/parte -388/parte, per per il mantenimento di una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche,

Dato atto che:

- La concessione avrà durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 10/02/2017 al 09/02/2026.
- che la quantificazione del canone annuo di concessione viene concordemente quantificata in €. 8.500,00 (euro ottomilacinquecento) fuori dal campo iva, da corrispondere secondo le modalità concordate nel sopraindicato schema di concessione;
- il canone annuo sarà aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente, ridotta del 75% ed ultima disponibile, a partire dal secondo anno contrattuale.
- Il concedente attribuisce la facoltà di sub-concessione al concessionario, consentendogli di dare ospitalità totale o parziale sui propri impianti ad altre Società operanti nel settore delle telecomunicazioni. Tale facoltà potrà essere esercitata solo previa autorizzazione scritta del concedente e con incremento di corrispettivo come indicato all'art.4 Canone nel sopraindicato schema di concessione;

Viste

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 - 2018;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione economico finanziario anno 2016;
- VISTA la Legge di bilancio 2017 n.232, che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017 dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017;
- CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2017 è automaticamente in vigore l'esercizio provvisorio;

Dato atto che occorre accertare la somma di € 8.500,00, a titolo di concessione della porzione di terreno, sito nel Comune di Copparo (FE) catastalmente censito al NCEU del Comune di Copparo, Foglio 76, Mapp. 198/parte -388/parte, per l'anno 2017;

vista la Legge Regionale n. 30 del 31.12.2000 e smi;

vista la Legge Regionale n. 30 del 25.11.2002;

visto art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;

visto il vigente Statuto comunale;

visti i vigenti regolamenti comunali;

DETERMINA

1. di prendere atto del trasferimento a Galata S.p.A. con sede a Roma, Via Carlo Veneziani 56L, del ramo d'azienda relativo a parte della infrastruttura di rete di Wind Telecomunicazioni S.p.a, comprensivo della Convenzione Rep 14648 del 16/11/2006. Il trasferimento è avvenuto a far data dal 18/02/2015, mediante conferimento con atto a rogito del Dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma, (Rep. 49870 – Racc. 24634), giusta comunicazione del 24.02.2015;
2. di approvare, per i motivi meglio descritti in narrativa, l'allegato schema di atto di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto da sottoscriversi tra il Comune di Copparo e la Società GALATA S.p.A. con sede a Roma, Via Carlo Veneziani 58, Partita I.V.A. n. 13264231005, per la concessione dell' area comunale sita in Ambrogio via San Carlo, catastalmente censito al NCT del Comune di Copparo, Foglio 76, Mapp. 198/parte -388/parte, per per il mantenimento di una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche,
3. di dare atto che il che la quantificazione del canone annuo di concessione viene concordemente quantificata in €. 8.500,00 (euro ottomilacinquecento) al di fuori del campo iva, e che sarà aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT a partire dal secondo anno;
4. di accertare l'entrata derivante dall'introito del canone di concessione di cui sopra, relativo all'anno 2017, per € 8.500,00, alla risorsa 1700 Cod. 3021700 "Concessione impianti telefonia" VE 22 CG 3210 del bilancio 2017;
5. di dare atto che il canone di concessione per gli anni 2018 – 2026, aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT, sarà introitato alla risorsa 1700 Cod. 3021700 "Concessione impianti telefonia" VE 22 CG 3210, dei rispettivi Bilanci;
6. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto di integrazione della concessione in nome e per conto del Comune di Copparo provvederà il Responsabile Area Tecnica;
7. di dare atto che le spese contrattuali saranno tutte a carico di GALATA S.p.A;
8. che il responsabile del procedimento relativo al presente atto è il Responsabile Area Tecnica del Comune di Copparo, ing. Francesca Trazzi;
9. che la presente sia pubblicata all'Albo comunale a termine dell'articolo n° 67 dello statuto comunale.
10. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
11. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Responsabile del procedimento:

Lì, 02-02-2017

IL RESPONSABILE P.O
Trazzi Francesca
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO E LA SOCIETA' GALATA S.P.A PER IL MANTENIMENTO SU TERRENO SITO IN AMBROGIO - COPPARO VIA SAN CARLO DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

REPERTORIO N.

L'anno duemiladiciasette addì_____del mese di _____, in Copparo e nella Residenza Municipale, tra :

il **COMUNE DI COPPARO** con sede in Via Roma, 28-Copparo (FE), rappresentato da Trazzi Francesca, nata a Ferrara il 30/05/1975, e domiciliata per la carica presso la residenza municipale Via Roma n. 28 Copparo (FE), in qualità di Responsabile Settore tecnico, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell decreto sindacale n.2 del 02/01/2017, (nel seguito Concedente)

E:

La società **GALATA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani 58, Cap 00148, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Legale Rappresentante Paolo Paglione, nata a Roma, il 30/09/1965, C.F PGLPLA65P30H501B domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in seguito denominata anche "Galata" o "Concessionaria"
(Nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti").

PREMESSO CHE

a) il Comune di Copparo è proprietario di una porzione di terreno di 45m² circa sita nel Comune di Copparo, Località Ambrogio, via San Carlo s.n.c., catastalmente censita al foglio Foglio 76, Mapp. 198/parte -388/parte;

b) il Comune di Copparo in data 16/11/2006 ha sottoscritto apposita convenzione, Rep 14648, con Wind telecomunicazioni S.p.a per la concessione di una una porzione di terreno di 45m² circa (il tutto nel seguito "l'immobile"), sito nel Comune di Copparo (FE) catastalmente censito al NCT del Comune di Copparo, Foglio 76, Mapp. 198/parte -388/parte, per l'installazione di apparati di telecomunicazioni per la durata di anni 6 (sei), e cioè sino al 15/11/2012;

c) sulla porzione di immobile in concessione Wind Telecomunicazioni S.p.a, ha realizzato e mantiene in esercizio, una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, per la diffusione di segnali radio;

d) WIND Telecomunicazioni S.p.A in data 18 Febbraio 2015 ha trasferito a Galata S.p.A. con sede a Roma, Via Carlo Veneziani 58, il ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete, comprensivo della Convenzione Rep 14648 del 16/11/2006 Il trasferimento è avvenuto mediante conferimento con atto a rogito del Dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma, (Rep. 49870 – Racc. 24634);

e) Galata S.p.A. ha già corrisposto al Comune di Copparo il canone di concessione fino alla data del 09/02/2017, il Comune pertanto non pretenderà nulla a riguardo dei canoni pregressi

Tutto ciò premesso, con la presente convenzione, tra la parte Concedente e la parte Concessionaria, di seguito "le parti" quando indicate congiuntamente, si conviene la seguente scrittura privata:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Il Comune di Copparo concede a Galata S.p.a, che accetta, una porzione di terreno di circa 45mq, sita nel Comune di Copparo, Località Ambrogio, via San Carlo s.n.c., catastalmente censito al NCT di Copparo al Foglio 76, Mapp. 198/parte (Qualità Seminativo, classe 2, Rendita Dominicale Euro 9,07, Rendita Agraria € 5,42) e mappale 388/parte (Qualità Seminativo, classe 2, Rendita Dominicale Euro 16,68, Rendita Agraria € 9,98) il tutto meglio individuato nelle planimetrie allegate al presente atto, e che faranno fede tra le Parti medesime.

La Concedente concede altresì alla Concessionaria gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto.

Una eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Concessionaria ed il Concedente eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

Il Concedente dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione concessa.

La Concessionaria dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adeguati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

Il Concedente dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Concessionaria come meglio precisato nel successivo art. 5

Art. 3 –Durata, decorrenza e recesso

La concessione avrà durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 10/02/2017 al 09/02/2026.

Le parti convengono che alla scadenza del periodo suindicato, essendo escluso il tacito rinnovo, la convenzione potrà essere rinnovata, con apposito atto, su espressa richiesta della concessionaria, per un periodo di 9 (nove) anni, resa nota al Comune concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno dodici mesi prima della data di scadenza. Il Concedente avrà tempo 30 giorni per fornire riscontro in merito alla richiesta di rinnovo.

Nel corso della decorrenza del contratto, il Concedente consente che la Concessionaria possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 – Canone

Il canone di concessione viene pattuito nella misura di Euro 8.500,00 annui (ottomilacinquecento/00) fuori dal campo di applicazione IVA.

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in 2 rate semestrali anticipate.

IL Canone verrà versato tramite bonifico bancario c/c presso: Cassa di Risparmio di Ferrara – Filiale di Copparo - Codice IBAN IT 38G0615567210000000010111 Tesoreria Comunale.

Le parti convengono che il canone annuo sarà aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente, ridotta del 75% ed ultima disponibile, a partire dal secondo anno contrattuale.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dal Concedente.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non e' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Art. 5 – Uso della porzione di immobile

La porzione di immobile è concessa per le motivazioni di cui al comma c) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Concessionaria di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è, per lo stesso, motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

Il Concedente pertanto autorizza sin d'ora la Concessionaria ad effettuare nel corso della concessione, entro i limiti della porzione di immobile concessa, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico allegato al presente contratto, purché nel rispetto della normativa vigente in materia.

La Concessionaria, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene concessa, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della concessione, o comunque di proprietà o disponibilità della Concedente, di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Concessionaria che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Concessionaria l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Concedente concede la facoltà ed autorizza la Concessionaria, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Concessionaria, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

Il Concedente non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Concessionaria apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera). Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della convenzione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Concedente farà quanto in suo potere per collaborare con la Concessionaria al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che il Concedente trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

Art. 6 – Impegni della Concessionaria

La Concessionaria è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Concedente e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta.

La Concessionaria si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.

A tal riguardo la Concessionaria dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, di durata annuale, del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nell'immobile oggetto della presente Concessione

Detta polizza ha durata annuale e prevede un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).

Ad integrazione di quanto sopra la Concessionaria dichiara altresì di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, anch'essa di durata annuale, del tipo "All Risks" a garanzia degli Assets di proprietà.

Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di "Ricorso Terzi" e "Rischio locativo" e prevede – per i danni a terzi – un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).

La Concessionaria si impegna a mantenere attive - per l'intera durata della presente Concessione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.

Art. 7 – Consegna ed accesso alla porzione di immobile

La Concessionaria già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza della Convenzione richiamata nelle premesse.

La Concessionaria e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avranno facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività , in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della concessione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Concedente e ai terzi.

Il Concedente garantisce alla Concessionaria che la porzione di immobile concessa è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della convenzione.

Art. 8 – Cessione della Convenzione

Il Concedente, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire la convenzione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Concessionaria avrà facoltà di cedere la presente convenzione o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni, previa autorizzazione del Concedente.

La convenzione resterà valida anche in caso di modifiche societarie della Concessionaria, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art. 9 – Sub-concessione

La Concessionaria riconosce a Galata Spa la facoltà di concedere ospitalità ad altre Società all'interno dell'area concessa. La Concessionaria prende atto che sull'infrastruttura passiva realizzata su detto immobile e negli spazi fisici dello stesso, sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati del gestore di telefonia mobile Wind S.p.a.

Qualora sugli impianti tecnologici utilizzati da Galata S.p.a dovessero trovare ospitalità altri gestori di telefonia mobile, le Parti concordano che, l'ammontare del canone annuo sarà maggiorato di Euro 2.500,00

(duemilacinquecento/00) annui, fuori dal campo di applicazione IVA, per ogni nuovo gestore, comprensivo delle spese generali annue riconosciute dalla Concessionaria al Concedente.

Il nuovo importo avrà decorrenza dalla data di inizio lavori del nuovo gestore ospitato.

Tale facoltà potrà essere esercitata solo previa comunicazione scritta del concessionario e solo se in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 10 - Facolta' di revoca

Il concedente si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, la presente convenzione qualora ritenesse necessario rientrare in possesso dell'area concessa in uso, per cause di pubblica utilità o di forza maggiore. In tal caso Il concedente dovrà verificare possibili aree alternative a quella conferita in concessione, dando opportuno preavviso di rimozione. Il concedente pertanto, garantirà l'operatività dell'impianto preesistente, fino alla messa in funzione di quella sostituita. La Concessionaria si impegna ad adeguare tempestivamente l'impianto ad ogni nuova norma o disposizioni in materia di salvaguardia della salute ed operare solo previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al caso.

Art. 11 – Elezioni di domicilio

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

Il Concedente Comune di Copparo – Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE)

La Concessionaria Galata S.p.a - in Via Carlo Veneziani, n° 58 - 00148 - Roma.

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nella presente convenzione non avranno alcun valore.

Art. 12 – Modifiche

Qualsiasi modifica alla presente convenzione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Art. 13 – Registrazione della Convenzione

Le parti convengono che la presente scrittura privata, redatta in triplice copia, sarà soggetta a registrazione. Le spese inerenti e conseguenti saranno a carico di Galata S.p.a.

Art. 14 – Disciplina applicabile

Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 15 – Trattamento dati personali

I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto ("Tutela privacy"). Titolare del trattamento è il Comune di Copparo. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

ART. 16 – Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente atto, saranno devolute alla competenza esclusiva del TAR dell'Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, __/__/____.

Il Concedente

COMUNE DI COPPARO

_____

La Concessionaria

GALATA S.P.A.

_____

Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Estratto Mappa fg. 76 particella 198/parte -388/parte
Allegato B	Planimetria Contrattuale

ALLEGATO A

Planimetria contrattuale

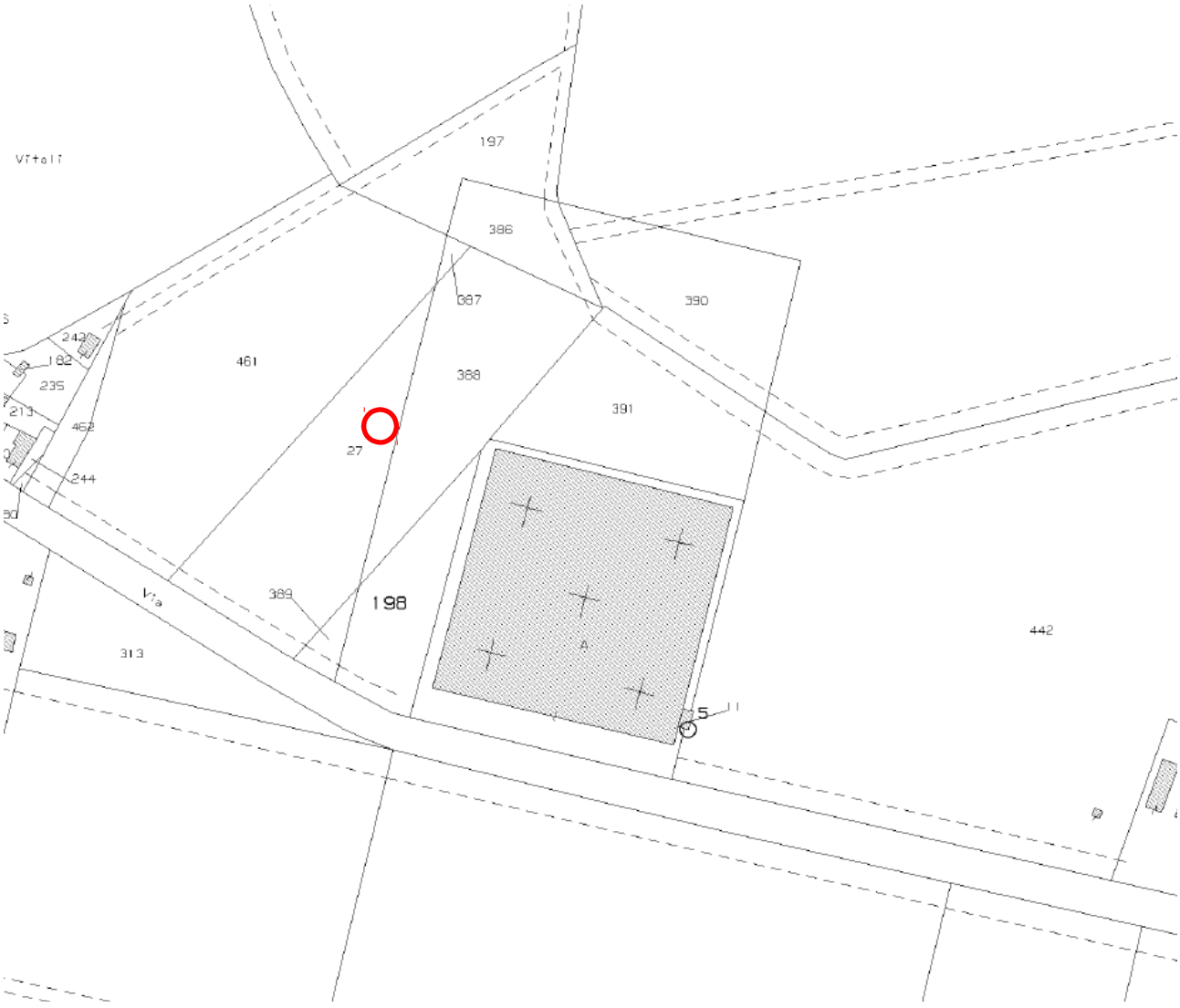

Comune di Copparo (FE) Foglio n°76 Particella n°198/388 Ubicazione sito

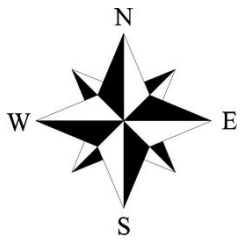

ALLEGATO B

Planimetria contrattuale

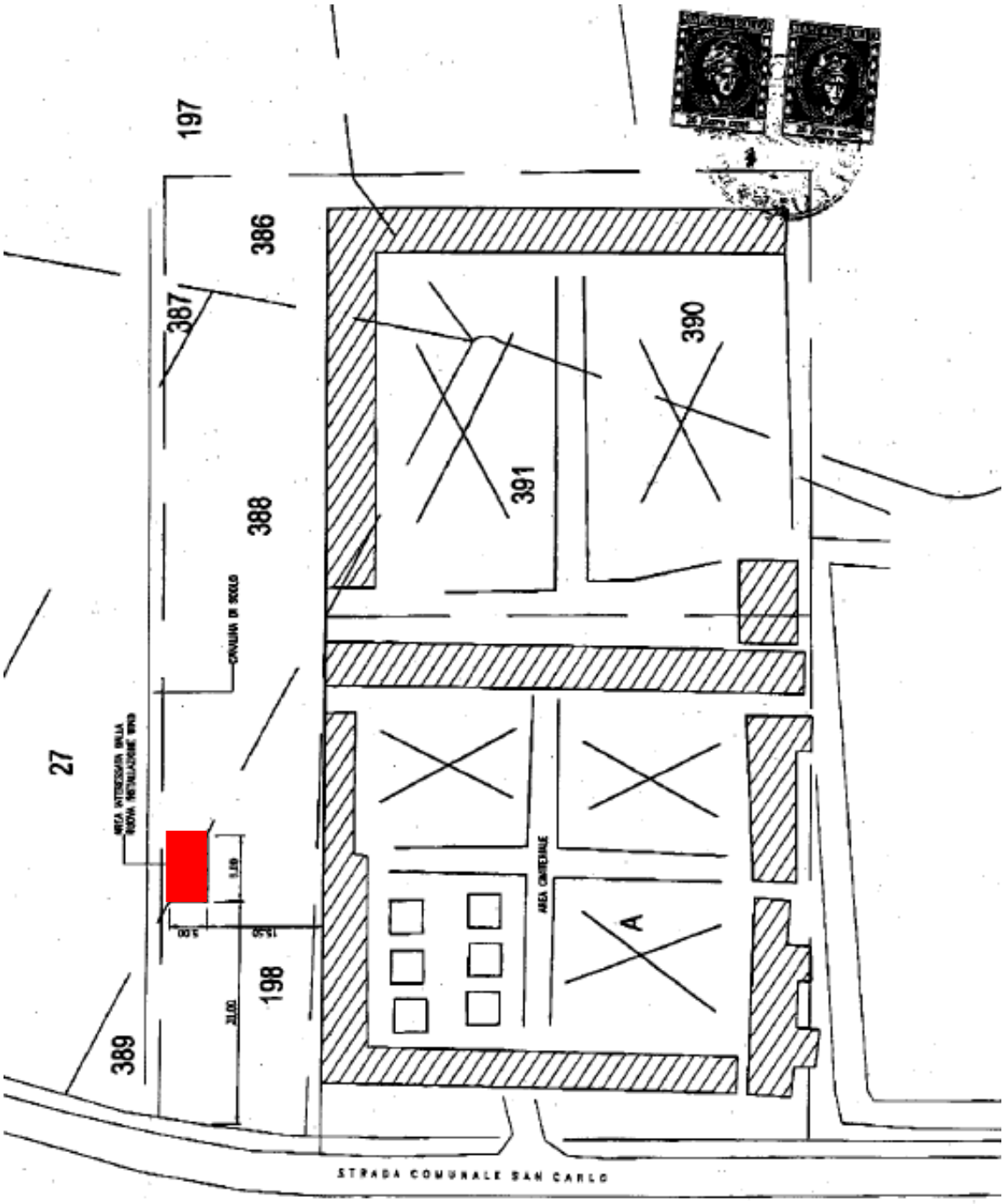

Ubicazione sito